



ai SIGG.RI CLIENTI

INTERESSATI

LORO SEDI

OGGETTO: PIANO TRANSIZIONE 5.0

Egregi Signori,

Di seguito Vi inviamo qualche informazione sul Piano Transizione 5.0.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 marzo 2024 il [D.L. 2 marzo 2024, n. 19](#), recante “**Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)**” contenente, all’[art. 38](#) , il testo definitivo del **piano Transizione 5.0**. Il provvedimento è in vigore dal 2 marzo 2024, ma il decreto legge dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni.

Piano Transizione 5.0 ([art. 38](#) del D.L. n. 19/2024)

**Soggetti
beneficiari**

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.

⚠ Attenzione

Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la spettanza del beneficio è comunque subordinata al **rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore** e al **corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali** a favore dei lavoratori.

**Soggetti
esclusi**

Il credito d'imposta non spetta alle imprese:

- **in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale**, o sottoposte ad altra **procedura concorsuale** prevista dal [regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#), dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di

	cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. - Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
Agevolazione	• È riconosciuto, nei limiti delle risorse, un credito d'imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati.
	• Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, ◦ a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3 per cento. ◦ o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento. Rientrano tra i beni di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ove specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche: 1. i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli

impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);

2. i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

Nell'ambito dei **progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici**, sono inoltre agevolabili:

- gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati **all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo**, ad eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili **esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici** di cui all'[art. 12, comma 1](#), lettere a), b) e c), del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181. Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, **al 120 per cento e 140 per cento del loro costo**. Nelle more della formazione del registro di cui all'[art. 12, comma 1](#), del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, sono **agevolabili gli impianti con**

moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle lettere a), b) e c) del medesimo art. 12;

- le **spese per la formazione del personale** previste dall'art. 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, finalizzate **all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi**, nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni di cui al comma 4 e comma 5, lettera a), e in ogni caso sino al **massimo di 300 mila euro**, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con decreto del MIMIT di cui al comma 17 e secondo le modalità ivi stabilite.

**Intensità
del credito**

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura:

- **del 35 per cento del costo**, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
- **del 15 per cento del costo**, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro,
- **e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 5 per cento del costo**, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per

anno per impresa beneficiaria.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il **costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni**.

Per gli investimenti nei beni di cui all'allegato B alla [legge 11 dicembre 2016, n. 232](#) utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse, si assume anche il **costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza**.

La misura del credito d'imposta per ciascuna quota di investimento prevista dal comma 7 è rispettivamente aumentata:

- al 40 per cento, 20 per cento e 10 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 10 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;
- al 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 15 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni al comma 4.

Istanza al GSE

- Per l'accesso al beneficio, le **imprese presentano, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal GSE**, la documentazione necessaria unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso.
- Il soggetto gestore, previa verifica della completezza della documentazione, trasmette quotidianamente, con modalità telematiche, al MIMIT l'elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell'agevolazione e l'importo del credito prenotato, assicurando che l'importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa previsto.
- Ai fini dell'utilizzo del credito, **l'impresa invia al GSE comunicazioni periodiche relative all'avanzamento dell'investimento** ammesso all'agevolazione. In base a tali comunicazioni è determinato l'importo del credito d'imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato. L'impresa comunica il completamento dell'investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione necessaria.
- **Il GSE trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese beneficiarie** con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione in f24.

Certificazione

- Il beneficio è subordinato alla presentazione di **apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente**, secondo criteri e modalità individuate con il decreto del MIMIT di cui al comma 17, che rispetto all'ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti, attestano:
 - **ex ante**, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;
 - **ex post**, l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

Con decreto sono individuati i requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni.

Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono compresi, in ogni caso:

- **gli Esperti in Gestione dell'Energia (EGE)** certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
- **le Energy Service Company (ESCO)** certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.

Il Ministero delle imprese e del made in Italy esercita, anche avvalendosi del GSE, la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni, verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e

procedendo, sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di cui al presente decreto e ai relativi provvedimenti attuativi.

**Adempimenti
documentali**

- Le **fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati** devono contenere l'espresso riferimento alla normativa agevolante. L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da **apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti**.
- Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la **certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro** di cui all'[articolo 8](#) del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
- Nell'assunzione di tale incarico il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i **principi di indipendenza** elaborati ai sensi dell'[art. 10](#) del citato D.Lgs. n. 39/2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC).
- Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto sono riconosciute in aumento del

**Utilizzo del
Credito**

credito d'imposta per **un importo non superiore a 5.000/10.000 euro**, a seconda del caso, fermo restando, comunque, il limite massimo.

- Il credito d'imposta è utilizzabile **esclusivamente in compensazione, decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all'Agenzia delle Entrate**, dell'elenco entro la data del **31 dicembre 2025**, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
- L'ammontare non ancora utilizzato alla predetta data **è riportato in avanti** ed è **utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo**.
- L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo utilizzabile, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
- Non si applicano i limiti di cui all'[art. 1, comma 53](#), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'[art. 34](#) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'[art. 31](#) del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#).
- Il credito d'imposta **non concorre alla formazione del reddito nonchè della base imponibile IRAP** e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. [61](#) e 109, comma [5](#), del TUIR.

**Clausola di
salvaguardia**

Se i beni agevolati sono:

- ceduti a terzi,
- destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto;
- nonché in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti,

il credito d'imposta **è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.**

Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente **riversato** dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 1, commi [35](#) e [36](#), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di **investimenti sostitutivi**.

Dm

Con decreto del MIMIT, adottato di concerto con il MEF sentito il MASE da

attuativo da emanare entro 30 giorni	adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del D.L. n. 19/2024, verranno stabilite le modalità attuative, con riguardo: • al contenuto, nonchè alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio, ivi compresa l'attestazione dell'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, della congruità e della pertinenza delle spese sostenute; • ai criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito, anche in relazione allo scenario controfattuale di cui al comma 9 e dell'esistenza degli ulteriori requisiti tecnici correlati agli investimenti; • alle procedure di fruizione del credito d'imposta, nonchè di controllo, esclusione e recupero del beneficio atte a garantire il rispetto della normativa nazionale ed europea; • alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 21; all'individuazione dei requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni ex ante ed ex post di cui al comma 11 e di quelle di cui al comma 15, nonchè alle coperture assicurative di cui gli stessi devono dotarsi per tenere indenni le imprese in caso di errate valutazioni di carattere tecnico; • all'individuazione delle eccezioni e delle specifiche connesse agli
--	---

	investimenti non agevolabili di cui al comma 6; • alle modalità con le quali è effettuato il monitoraggio in ordine al concorso della misura al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, in conformità all'allegato VI del regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021. Cumulabilità Il credito d'imposta non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con: • il credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'art. 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, • nonché con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica di cui all'art. 16 del D.L. 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto. Con riferimento alla cumulabilità del credito di imposta resta fermo quanto previsto dall'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio.
--	---



La spettanza del bonus investimenti 5.0 richiede il rispetto di numerose formalità il cui contenuto sarà dettagliato a breve da un decreto delle imprese e del Made in Italy da emanare **entro il 1^ aprile 2024**, a tale fine lo studio internamente ha strutturato un team di specialisti atti a gestire a 360° tutto l'iter sia ante che post per la valutazione, predisposizione e gestione della richiesta per la spettanza del credito investimenti 5.0.

Lo Studio resta quindi a Vostra disposizione per fissare un incontro per approfondire, verificare i requisiti e le spese e valutare poi la fattibilità per la prosecuzione della richiesta.

Con i più cordiali saluti.

Dueville, 12.03.2024

SCC COMMERCIALISTI